



“Regolamento per la disciplina delle sedute collegiali in modalità telematica, con efficacia temporanea fino alla cessazione delle misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso” (emanato con D.R. n. 85 dell'11 marzo 2020)

Premessa

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'approvazione del presente Regolamento, avente efficacia temporanea, l'Ateneo intende provvedere in via d'urgenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo.

Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in via d'urgenza, le modalità di svolgimento in via telematica (d'ora in poi: a distanza) delle sedute degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale nella quale i componenti partecipano a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione, fatta eccezione del Presidente, del Segretario Verbalizzante e del funzionario della struttura di supporto all'Organo.

Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'Ateneo devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica o tramite Area Riservata ai componenti dell'Organo, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.



4. La partecipazione con modalità telematiche non è consentita quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte a scrutinio segreto.
5. Nel caso in cui in corso di seduta venga richiesto il voto segreto, il punto in discussione dovrà essere rinviato nella prima adunanza utile in presenza.

Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, peralzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 5 – Durata temporanea del regolamento

1. Il presente regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore con decorrenza immediata e ha efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prime adunanze utili, che si svolgeranno in modalità telematica.